

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
Trimestre L. 1 Estero U. P. L. 6.

Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
linea o spazio corrispondente — In terza
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-
ziamenti necrologici L. 10 - Necrologie L. 1
la linea.

Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.

PAGAMENTI ANTICIPATI.

Si accettano corrispondenze purché firmate —
I manoscritti restano proprietà del Giornale.
— Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni numero Cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

GIORNALE SETTIMANALE

(Conto Corrente colla Posta)

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 6,5 - 7,54 - 11,55 - 15,48 - 18 - 19,45 — Savona 4,30 - 8 - 12,49 - 17,36 - 20,40 — Asti 5,25 - 8,10 - 11,33 - 15,54 - 20,5 — Genova 6 - 8,5 - 11,50 - 15,52 - 20,35 — Ovada 21,50
ARRIVI: da Alessandria 7,54 - 12,40 - 15,12 - 17,31 - 20,28 - 22,48 — Savona 7,43 - 11,26 - 15,44 - 19,39 — Asti 7,47 - 11,33 - 15,25 - 19,58 - 21,40 — Genova 7,45 - 11,10 - 15,40 - 19,35 - 22,40 — Ovada 5,8

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

L'UFFICIO TELEGRAFICO e TELEFONICO dalle 8 alle 24. — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

LA BANCA POPOLARE dalle ore 10 alle 16 e giorni di mercato dalle 9,30 alle 16 — L'AGENZIA DELLE TASSE dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali.

GLI UFFICI COMUNALI dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La Legge per la Riforma Elettorale

Nel giorno in cui è presentato alla Camera il progetto di legge sull'allargamento del suffragio, intorno a cui si appassiano i commentatori, ne pubblichiamo volentieri un largo riassunto:

La concessione dell'elettorato

Art. 1. — Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste al N. 1 dell'articolo 1 della legge elettorale politica. (Testo unico 28 marzo 1895, N. 83):

1° Coloro che abbiano compiuto il 30° anno di età;

2° Coloro che abbiano prestato servizio effettivo nel Regio Esercito, nel Corpo Reali Equipaggi o in altri corpi il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare per un tempo non inferiore a quello pel quale sono tratti alle armi rispettivamente i militari del Regio Esercito, vincolati alla ferma biennale e i militari del Corpo Reali Equipaggi vincolati alla ferma normale di leva.

Il N. 5 dell'articolo 2 ed il penultimo comma dell'art. 19 della legge anzidetta sono abrogati.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che compiono il 30° anno di età non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista.

Il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 17 della legge per coloro che, pur non avendo compiuto il 21° anno di età, hanno diritto di essere iscritti è prorogato al 31 maggio.

Art. 2. — Sono iscritti d'ufficio quando compiono entro il 31 maggio l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che hanno nel Comune il domicilio politico a senso dell'art. 13 della legge vigente e l'abitazione e non trovansi in una delle condizioni previste nell'art. 96.

Gli articoli 3, 4, 5 e 7 stabiliscono le norme per l'iscrizione d'ufficio degli elettori da parte delle Commissioni elettorali e le regole per la dichiarazione verbale da farsi dagli analfabeti in luogo della domanda scritta.

Art. 6. — Nella revisione annuale della lista la Commissione elettorale iscrive in un elenco a parte gli elettori che risultano emigrati in via permanente all'estero.

Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona che attesta la sua identità o del numero del libretto e della tessera di riconoscimento indicati agli articoli 61 e 64 bis dell'autorità che li ha rilasciati.

Si considerano emigranti in via permanente coloro che a norma dell'art. 2 del R. Decreto 31 gennaio 1901, N. 36, hanno ottenuto il passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa giusta gli articoli 1 e 6 comma 4° del R. Decreto citato o coloro

che risultino anche per notorietà siano emigrati all'estero a scopo di lavoro da almeno due anni.

Gli uffici indicati nell'art. 1 del R. Decreto 31 gennaio 1901, N. 36, sono tenuti a trasmettere alla segreteria del Comune, dove l'emigrante ha il suo domicilio civile, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel comma precedente. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrante abbia un domicilio politico diverso, il Sindaco deve darne notizia scritta al Comune dove l'emigrante ha il suo domicilio politico.

Le modificazioni alla vigente legge sulla procedura elettorale

Segue l'art. 8 che abroga gli articoli 53, 60, 62, 66, 69, 76, 77 e 80 del Testo unico della legge elettorale e politica e sostituisce nuovi articoli ai vigenti 43, 47, comma 1°, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 88, 95, 97, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112.

Nell'art. 43 si contengono nuove norme circa il rilascio e la consegna dei certificati elettorali.

Con l'art. 47, comma 1°, si eleva ad 800 il numero massimo degli elettori che possono essere iscritti in una sola sezione.

Negli articoli 48 e 49 si contengono norme particolari circa la compilazione della lista degli elettori per ciascuna sezione e circa il termine che deve intercedere fra il decreto di convocazione dei comizi e l'elezione.

Art. 49 bis. — Niuno può essere eletto deputato se la sua candidatura non sia stata proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti complementari, da un numero di elettori iscritti nelle liste del collegio indicato nell'articolo 48 bis, non inferiore a 100 e depositata al più tardi entro le ore 12 del lunedì precedente l'elezione presso la prefettura della provincia la quale ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale.

La firma degli elettori indicante nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio, o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi apporrà anche l'indicazione del Comune nelle cui liste sono iscritti: il relativo onorario sarà di cent. 10 per ogni firma, ma non mai inferiore a lire 5 per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con multa da lire 51 a lire 500, o con la detenzione sino a 3 mesi.

I deputati uscenti, coloro che hanno altra volta rappresentato il collegio o che hanno partecipato al ballottaggio nell'elezione precedente possono, senza sottoscrizione di elettori, proporre nei termini indicati nel 1° comma la loro candidatura con dichiarazione scritta, autenticata da notaio, o, nel caso che il candidato risieda all'estero, dal regio console. La dichiarazione è depositata presso la prefettura della provincia la quale ne rilascia ricevuta e trasmette dichiarazione alla Commissione elettorale provinciale.

La dichiarazione di candidatura, tanto

nel caso previsto dal comma 1°, tanto in quello previsto dal comma 3°, deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

Seguono gli articoli 49, ter e quater, che contengono norme particolari circa la formazione della lista del candidato, e circa le modalità con cui questi possono recedere dalla dichiarazione fatta o respingere la candidatura presentata.

L'art. 50 contiene norme particolari circa la riunione delle sezioni in un unico locale e la variazione dei luoghi di riunione già prestabilita.

L'art. 51 descrive gli oggetti che devono essere forniti dall'Amministrazione Comunale all'ufficio elettorale.

(Continua).

Le Casse di Risparmio e le Cattedre Ambulanti di Agricoltura

Il Ministero d'Agricoltura ha fatto inviare ai delegati delle Casse di risparmio del Regno una circolare per invitarli a far sì che nelle loro annue elargizioni per scopi di pubblica utilità, le Casse di risparmio tengano in particolare considerazione le Cattedre ambulanti di agricoltura. La circolare dice:

« Con la parola e con l'esempio le Cattedre esplicano un'azione di propaganda efficace, la cui utilità è ormai apprezzata dagli agricoltori, i quali ricorrono fiduciosi ad esse per aver consigli ed aiuti. Conseguenza immediata di questo confortevole stato di cose sono il perfezionamento della pratica culturale, l'aumento della produzione e l'incremento della ricchezza: risultato ultimo un nuovo e progressivo aumento del risparmio, che appunto dalle classi agricole trae i suoi fondi maggiori.

« Conviene ricordare come le Cattedre ambulanti, ad eccezione di poche, rispondano ancor poco ai nuovi compiti che ad esse si vogliono affidare. Compreso di questa necessità il Governo ha provveduto per suo conto ad aumentare il fondo destinato al concorso spese, per le Cattedre stesse; ma è altresì necessario che l'opera del Governo sia integrata dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri enti morali. In tale necessità mi rivolgo con maggior fiducia alle Casse di risparmio, sollecite sempre di ogni utile iniziativa (non ignoro come molte di esse già da molto alimentino ed aiutino le Cattedre), tanto più che il nuovo alimento dato al risparmio per mezzo delle Cattedre ambulanti, contribuisce a dar maggior sicurezza alle operazioni di credito che le Cattedre stesse sogliono compiere con gli agricoltori ».

Così le Casse di risparmio hanno un nuovo campo a cui rivolgere provvide cure.

Ai Signori Abbonati a cui scade l'abbonamento e a quelli a cui è di già scaduto rivolgo preghiera di volersi tosto mettere in regola e li avverto che non si invierà più il giornale a quanti non manderanno l'importo del nuovo abbonamento.

VITA SETTECENTESCA

Siamo a Bologna perchè così desidera il modesto autore del libretto del *Matrimonio Segreto*, Giovanni Bertati. Siamo nella città della Garisenda, come potremmo essere in qualsiasi città d'Italia. Ma il nome non importa, poichè il bel secolo delle parrucche incipriate e dei semplici amori, semplici almeno sulla scena, diffonde tutto intorno il suo profumo di cipria, la sua grazia sentimentale, avvolgendo in una delicata trama musicale i bei personaggi dai costumi sfarzosi: il Conte tutto fiero nel suo abito bianco scintillante di ricami argentei con maniche orlate di velluto scuro, calzoni corti di velluto rosso, calze di seta bianca, parrucca bianca e tricornio; il ricco mercante in abito rosso a fiorami, calzoni di velluto rosso e calze di seta: due giovanette, l'una con la testina incipriata, abito celeste con sbuffi sui fianchi, bustina, maniche corte e scarpini; l'altra con sopravveste color scuro e sbuffi ai fianchi; un giovane innamorato, ma di più umile condizione e con abiti più modesti; una donna attempata che reca in capo una candida cuffia orlata di un nastro scuro, veste bianca e sopravveste rosea, bustina con nastro di velluto scuro intrecciato.

Il gioco sentimentale è molto semplice forse troppo semplice, se si pensa che i graziosi settecento si pavoneggiavano di scene arcadiche e sentimentali, tramando poi fra le quinte *Les liaisons dangereuses* di Choderlos de Laclos. In questo *Matrimonio Segreto* rappresentato a Vienna nel 1792, è tutto il contrasto tra la vita scenica di quel tempo e la vita reale assai più complicata del secolo che muore tra baleni di guerra e di rivoluzione. Cimarosa adornava con la lusinga delle sue armonie delicate i ministri e i generali austriaci che dovevano poi destarsi di soprassalto al rombo della cannonata di Valmy.

Ma le arciduchesse di casa d'Austria non potevano supporre che il semplice idillio rappresentato sulla scena sarebbe così presto travolto dalla tragedia irrompente nella piazza, nella reggia, sulla scena. Non importa. Molte dame dell'aristocrazia viennese dopo d'aver sorriso alle buffonesche invettive del ricco mercante e versato forse qualche furtiva lacrima nell'ascoltare la patetica romanza di *Paolino*, saranno sparite dalla scena del mondo portando con se il segreto di amori non sentimentali e la visione arcadicamente sceneggiata. Altre invece avranno avuto fremiti di terrore ascoltando i fiocchi rombi del cannone repubblicano a stento trattenuto dalla strategia dell'arciduca Carlo invano combattente sotto le bandiere trapunte da gentili mani aristocratiche.

Udendo ora codeste tenui armonie che commossero tante generazioni, noi torniamo rivivere nel tempo trascorso; e i duetti amorosi o burleschi che si prolungano in una simpatica ripetizione di ritmi ci richiamano a semplici sensazioni lontane dal profondo turbamento della contemporanea